

- (5) Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3. Produttori del paese di riferimento

- (6) Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche informato le parti interessate di voler ricorrere al Sud Africa o agli Stati Uniti d'America («USA») come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4. Campionamento

- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione in base alla produzione e al volume delle vendite del prodotto in esame e all'ubicazione geografica. Tale campione era composto da cinque produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 22,4 % della produzione totale dell'Unione e il 24,4 % delle vendite totali dell'Unione del prodotto in esame. Le società, ubicate in Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna, coprono un'ampia varietà geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. È stato pertanto concluso che il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.4.2. Campionamento degli importatori indipendenti

- (9) Per decidere se il campionamento fosse necessario e in tal caso selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (10) Sei importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione composto dai tre importatori con i maggiori volumi di importazioni nell'Unione. Le tre società selezionate per il campione rappresentavano l'80 % delle importazioni indipendenti del prodotto in esame originario della Bielorussia. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

1.5. Risposte al questionario

- (11) La Commissione ha inviato questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, al produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, a un produttore negli USA (scelti come paese di riferimento, come spiegato nel considerando 32), ai tre importatori inclusi nel campione, a otto utilizzatori noti al momento dell'apertura dell'inchiesta e a un ulteriore utilizzatore che si è manifestato in una fase avanzata della procedura.
- (12) Hanno risposto al questionario i cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione, il produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato, il produttore negli USA («il paese di riferimento») e due importatori indipendenti.

1.6. Visite di verifica

- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori dell'Unione:

- Celsa Huta Ostrowiec sp. z.o.o., Ostrowiec Swietokrzyski, Polonia;
- Feralpi Siderurgica s.p.a, Lonato del Garda, Italia;

